

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 1950

(69ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Rimessione all'Assemblea)

« Modifiche ed aggiunte al regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, concernente il pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi per le truppe alleate » (N. 1290) . *Tag.* 574

(Discussione e rinvio)

« Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari » (N. 935) :

PRESIDENTE . . . . . 575  
MOTT, *relatore* . . . . . 574  
ZOLI . . . . . 575

(Discussione)

« Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria all'aumento del capitale della Società cinematografica per azioni " Cines " » (N. 1092) :

PRESIDENTE . . . . . 576, 577, 578, 579  
OTTANI, *relatore* . . . . . 576  
LANZETTA . . . . . 576  
RUGGERI . . . . . 577  
RICCI Federico . . . . . 577  
ZOLI . . . . . 578  
FORTUNATI . . . . . 578

(Discussione e approvazione)

« Rimborso di una aliquota delle rette di ospedalità pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1º gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della Guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o di istituto » (N. 1222) :

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 579  
TAFURI, *relatore* . . . . . 579  
RICCI Federico . . . . . 579

« Autorizzazione al Governo di stipulare una convenzione con l'I.N.A. allo scopo di evitare l'allestimento di buoni del tesoro poliennali per tramutamento di libretti intestati al detto Istituto » (N. 840) :

PERINI, *relatore* . . . . . 580  
VALMARANA . . . . . 580  
RICCI Federico . . . . . 580  
RUGGERI . . . . . 580

« Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo » (N. 1103) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) :

PRESIDENTE . . . . . 583  
OTTANI, *relatore* . . . . . 581  
RICCI Federico . . . . . 581, 585  
ZOLI . . . . . 581  
FORTUNATI . . . . . 581, 583, 585  
SANNA RANDACCIO . . . . . 583  
ZOTTA . . . . . 584  
RUGGERI . . . . . 584  
CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 585

« Facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni ed alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato a mezzo di ordini di accreditamento » (N. 1157) :

PRESIDENTE . . . . . 588, 589  
MARCONCINI, *relatore* . . . . . 587, 589

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| UBERTI . . . . .  | Pag. 588, 589 |
| BERTONE . . . . . | 588           |

« Aumento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1º aprile 1959 » (N. 1175):

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| PRESIDENTE . . . . .              | 590      |
| PERINI, <i>relatore</i> . . . . . | 589, 590 |
| UBERTI . . . . .                  | 590      |
| RUGGERI . . . . .                 | 590      |

« Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito, per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali » (N. 1287):

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| MARCONCINI, <i>relatore</i> . . . . . | 590 |
| RICCI Federico . . . . .              | 591 |

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950, n. 528; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50 » (N. 1289):

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| PRESIDENTE . . . . .                | 592 |
| BRACCESI, <i>relatore</i> . . . . . | 591 |
| RUGGERI . . . . .                   | 592 |

« Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale » (N. 1292):

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| OTTANI, <i>relatore</i> . . . . . | 602 |
| RICCI Federico . . . . .          | 604 |

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cerruti, Ferragni, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Perini, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli, Zotta.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Casardi.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.,

#### Rimessione all'Assemblea del disegno di legge:

« Modifiche ed aggiunte al regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, concernente il pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi per le truppe alleate » (N. 1290).

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che otto componenti la Commissione hanno chiesto, a norma del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte al regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, concernente il pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi per le truppe alleate » (1290), già deferito all'esame e all'approvazione di questa Commissione, sia invece discusso e votato dal Senato. Il disegno di legge sarà pertanto iscritto all'ordine del giorno della Commissione in sede referente.

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari » (N. 935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott.

MOTT, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. Per avere una visione esatta dell'origine di questo provvedimento legislativo è opportuno richiamarsi al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, che era composto di due soli articoli; con l'articolo 1 si estendeva ai maestri elementari il trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati dello Stato, mentre con l'articolo 2 si passava a definire la conseguente abolizione del monte pensioni per gli insegnanti elementari. L'articolo prevedeva inoltre che il passaggio dei maestri dal monte pensioni alla condizione di dipendenti statali e l'abolizione del monte pensioni fosse definita con decreto del Presidente della Repubblica. Successivamente, però, conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, si riconobbe che non era possibile, attraverso decreti del Presidente della Repubblica, procedere alla liquidazione del

monte pensioni, perchè per la delega, di cui parla il citato articolo 2, non era fissato alcun termine di tempo, come è invece richiesto dall'articolo 76 della Costituzione. Per questo motivo venne predisposto il disegno di legge attualmente sottoposto al nostro esame.

Naturalmente, la discussione di questo progetto di legge presuppone la ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, ratifica che non è ancora avvenuta: il decreto legislativo è stato esaminato in sede di ratifica dalla competente Commissione della Camera dei deputati, la quale lo ha approvato, introducendovi però delle variazioni di carattere sostanziale, e cioè un emendamento per cui il fondo monte pensioni non verrebbe più diviso, come prevede il testo originario, tra una sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti elementari non dipendenti dallo Stato e un fondo pensioni per i dipendenti statali: secondo l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, questa ultima quota infatti dovrebbe essere attribuita all'E.N.P.A.S., ente che, a mio parere, ha costituzione e persegue scopi del tutto diversi da quelli che il disegno di legge si propone, dal momento che svolge un'attività di carattere eminentemente assistenziale.

In conclusione, noi dobbiamo attendere che il decreto legislativo 1066 sia ratificato, raccomandando alla Commissione di ratifica del Senato che ripristini il testo primitivo, lasciando cioè impregiudicata la questione della divisione del fondo pensioni, in modo che una parte di tale fondo venga versato alla sezione autonoma per gli insegnanti che non dipendono dallo Stato, e l'altra parte vada a coprire quell'onere maggiore che lo Stato si assume con l'obbligo di corrispondere la pensione ai maestri elementari statizzati.

Propongo quindi di rinviare la discussione del disegno di legge a quando sarà stato approvato il disegno di legge di ratifica del decreto legislativo n. 1066.

**PRESIDENTE.** In termini semplici, le situazione è questa: gli insegnanti elementari, che si suddividono nelle due categorie di dipendenti dello Stato e di dipendenti di enti autonomi, finora erano tutti assistiti dal monte pensioni, che dipendeva dal Ministero della pubblica istruzione e che era alimentato dai contributi

dei maestri e dallo Stato. Ad un certo momento, per molteplici ragioni, si è abolito il monte pensioni, e si è ritenuto opportuno che i maestri dipendenti dallo Stato fossero assistiti, per quanto concerne il trattamento di quiescenza, dagli istituti di previdenza esistenti presso il Ministero del tesoro, e i maestri dipendenti dai Comuni entrassero invece a far parte della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, istituita presso la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

Ne conseguiva logicamente che il fondo del monte pensioni avrebbe dovuto puramente e semplicemente essere suddiviso in due parti, e in questo senso fu redatto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066. La Camera dei deputati ha ritenuto invece che quella parte del fondo che avrebbe dovuto essere versata al fondo per i dipendenti statali, venisse invece corrisposta all'E.N.P.A.S., organismo del tutto estraneo a questo genere di attività; l'applicazione di tale norma porterebbe inevitabilmente come conseguenza, la riduzione dell'una o dell'altra parte dei fondi disponibili.

Chiedo quindi alla Commissione che mi autorizzi a comunicare alla Commissione di ratifica del Senato il parere della nostra Commissione nel senso che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, venga ratificato nel suo testo originario, sopprimendo l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati.

**ZOLI.** Osservo che se la Commissione di ratifica non approva il decreto legislativo così come è stato emendato dalla Camera dei deputati — e sarebbe giusto che non l'approvasse perchè la modifica ad esso apportata è veramente assurda — il disegno di legge di ratifica dovrà tornare alla Camera, per cui il provvedimento resterebbe sospeso non sappiamo fino a quando.

Pertanto, propongo che ci si rivolga alla Presidenza del Senato per chiedere che essa deferisca al nostro esame anche il disegno di legge di ratifica, in modo che noi possiamo esaminare congiuntamente i due disegni di legge. Poichè l'articolo 1 del decreto legislativo che deve essere ratificato è perfettamente uguale all'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando, noi potremmo, dopo avere approvato questo disegno di legge, dichiarare che non

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª RIUNIONE (19 ottobre 1950)

ratifichiamo il decreto legislativo in quanto assorbito dal nuovo disegno di legge. Comunque quest'ultima questione potrebbe essere esaminata più da vicino a suo tempo. Ritengo tuttavia che il procedimento da seguire dovrebbe essere quello da me suggerito.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta dell'onorevole Zoli possa essere accettata e che essa sia la più conforme ad un criterio di pratica utilità. Pertanto, se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge si intende rinviata.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: « Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria all'aumento del capitale della Società cinematografica per azioni " Cines " » (N. 1092).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria all'aumento del capitale della Società cinematografica per azioni " Cines " ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ottani.

OTTANI, *relatore*. Come è noto, lo Stato ha varie partecipazioni nelle industrie cinematografiche, e precisamente negli stabilimenti di Cinecittà, nel noleggio di films e nell'esercizio di sale attraverso l'E.N.I.C. e nella produzione di pellicole spettacolari, attraverso la « Cines ».

La « Cines », che è una società per azioni, venne costituita il 15 gennaio 1942, con 9 milioni di capitale versato, conferiti per metà dall'E.N.I.C. e per metà da Cinecittà, ossia da due enti il cui capitale era, direttamente o indirettamente, di proprietà dello Stato. Passato il periodo bellico, che aveva paralizzato la sua produzione, la « Cines » ha ripreso la sua normale attività aziendale fin dal maggio 1949. Si osserva però che, con un capitale così esiguo, la sua azione è necessariamente costretta entro limiti minimi e non può avere quello sviluppo che sarebbe invece desiderabile. Per questi motivi, il Ministero delle finanze propone di aumentare il capitale a 300 milioni, con un versamento di 291 milioni, i quali dovrebbero, secondo la proposta ministeriale, non già essere conferiti dai due attuali azionisti, ma dovreb-

bero essere versati direttamente dal Demanio: tale soluzione è consigliata, secondo la relazione ministeriale, dall'opportunità di conseguire una maggiore semplificazione della procedura. Su questo punto debbo formulare qualche dubbio, perchè non comprendo come in una società per azioni il capitale possa essere conferito in due forme diverse, cioè da azionisti da un lato e dall'altro per una partecipazione diretta del demanio.

A parte questo, una volta accettato il principio che lo Stato possa partecipare alle industrie cinematografiche, non vi è dubbio che la « Cines » ha bisogno di un aumento di capitale, data la esiguità di quello di cui attualmente dispone, e pertanto proporrei l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Circa il dubbio avanzato dal collega Ottani, osservo che la corresponsione del capitale di 291 milioni deve avere una contropartita in azioni, come avviene in altre forme di partecipazione statale, per cui la disparità notata dall'onorevole Ottani nelle due forme di versamento di capitale non sussiste.

LANZETTA. Debbo osservare che, a parte quanto ci ha detto il collega Ottani, oggi noi non abbiamo alcuna precisa notizia sull'attività della « Cines » e quindi nemmeno sulla effettiva necessità, in cui essa si troverebbe, di incrementare il suo capitale azionario per adeguarlo alle esigenze di una organica ripresa della sua attività aziendale. Riferendomi ad una questione più generale, mi chiedo se sia ammissibile che il Parlamento non sia posto in grado di conoscere alcunchè del funzionamento e della vita di tutte quelle società o gruppi in cui lo Stato, come nel caso della « Cines », è interessato. Io credo quindi che, una volta per sempre, noi dovremmo riaffermare il principio che, prima di discutere una qualsiasi nuova partecipazione dello Stato ad una qualsiasi industria, noi dovremmo essere informati della situazione specifica delle aziende nella cui attività lo Stato interviene. Nel contempo, dovremmo rinnovare la richiesta, già insistentemente fatta, che la Commissione venga informata dettagliatamente su tutte le partecipazioni industriali dello Stato. Da due anni, nonostante tutte le nostre sollecitazioni, il Governo evita di soddisfare le nostre richieste. Vero è che il ministro La Malfa si è

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª RIUNIONE (19 ottobre 1950)

impegnato a fare una esposizione precisa, ed io spero che effettivamente la faccia, a proposito del gruppo I.R.I., ma anche al di fuori del gruppo I.R.I. vi sono numerose aziende, nelle quali lo Stato interviene e circa le quali noi dovremmo avere sufficienti e precise delucidazioni.

Concludendo, ritengo che, nel caso specifico della « Cines », noi non possiamo pronunciarcene finchè non abbiamo cognizione precisa della sua attività, dei suoi programmi di lavoro, del suo bilancio.

RUGGERI. Richiamandomi a quanto ha testè detto il collega Lanzetta, penso che noi non possiamo approvare questo disegno di legge finchè non sappiamo da chi viene o verrà utilizzata la « Cines ».

Nell'aprile o nel maggio scorso, alla Camera dei deputati, l'onorevole Andreotti ebbe a dire, a proposito del problema della cinematografia in generale, che queste aziende cinematografiche — « Cines », Cinecittà, ecc. — nelle quali lo Stato è interessato in gran parte, e spesso in parte preponderante, si trovavano effettivamente in una situazione di disagio. Tuttavia questo disagio economico ed aziendale si prevedeva che dovesse essere risanato coll'utilizzo — così si espresse l'onorevole Andreotti — di certi fondi derivanti da un intervento di programmazioni di lavori americani. Così egli si espresse, con una frase, se vogliamo, un po' oscura. Ora noi sappiamo, o quanto meno abbiamo la sensazione, se non la notizia precisa, che anche la « Cines », come Cinecittà, verrà utilizzata, o si ha intenzione di farla utilizzare, da società americana. Occorrerebbe quindi indagare e sapere quale è il programma di utilizzazione di questi impianti.

PRESIDENTE. L'utilizzo degli impianti di Cinecittà avviene oggi attraverso un affitto che procura un non indifferente utile economico.

RUGGERI. Non so se la « Cines » verrà affittata o data in concessione oppure utilizzata con qualche altra forma. Comunque ritengo opportuno che noi sappiamo con esattezza la forma di utilizzazione e le condizioni di tale utilizzazione, poichè non vorrei che con il capitale dello Stato si attrezzasse una struttura, un organismo, uno stabilimento, una azienda di cui poi godrebbero società stranie-

re. In conclusione penso che dobbiamo conoscere quali siano i termini della concessione e se si intende ripristinare e rinnovare gli impianti perchè essi vengano poi utilizzati da imprese americane, le quali pagheranno, è vero, la gestione — non sappiamo come e quando — ma, comunque, utilizzeranno impianti ripristinati, dal punto di vista tecnico e finanziario, a spese dello Stato italiano, per i loro interessi, magari trasferendo poi all'estero gli utili derivanti dall'esercizio di tali impianti.

Noi non siamo contrari alla sistemazione degli impianti della « Cines », in via di massima, ma vorremmo, prima di dare la nostra approvazione al disegno di legge, sapere quale è il programma per la utilizzazione futura di essi, come di quelli di Cinecittà, ecc., cioè di tutto l'insieme di attività cinematografiche nelle quali lo Stato è direttamente interessato. In mancanza di tali precise notizie, noi non potremo in alcun modo approvare il disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Concordo con quanto ha detto il collega Lanzetta e in parte con quanto ha detto il collega Ruggeri. Desidero riaffermare quanto ho già avuto occasione più volte di sostenere qui, e cioè l'inammissibilità di tutte quelle proposte che non siano accompagnate da una sufficiente, concreta documentazione. Nel disegno di legge che stiamo esaminando si propone di aumentare il capitale della « Cines », ma non ci viene presentato il bilancio di quella azienda, nè si dà alcuna dimostrazione circa l'effettiva necessità di aumentarne il capitale. Se lo Stato è azionista di tali società, noi dobbiamo esaminare tutti quei documenti che vengono normalmente distribuiti in tutte le assemblee di azionisti allorquando una società vuole aumentare il suo capitale. Una proposta di questo genere, non accompagnata da tale documentazione, mi appare quasi come una offesa. È questa una prassi inaccettabile e che non può assolutamente continuare. Queste osservazioni mi sembrano anche più pertinenti e fondate nel caso specifico, dopo quanto ha rilevato il collega Ruggeri. Inoltre, vorrei osservare che, per quanto si ammetta il principio che lo Stato eserciti delle industrie, sarebbe tuttavia consigliabile che esso esercitasse solo quelle industrie attinenti allo sviluppo economico del Paese, e tra-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª RIUNIONE (19 ottobre 1950)

scurasse la cinematografia, che non è una industria necessaria, e potrebbe quindi essere lasciata alla iniziativa privata. In ogni modo, qualunque sia il punto di vista sulla questione generale, dobbiamo pretendere che si segua una procedura chiara ed aperta, mettendoci in condizione di decidere *ex informata conscientia*.

Pertanto, allo stato degli atti, dichiaro di essere contrario al disegno di legge.

ZOLI. La « Cines » è oggi un'azienda privata, della quale lo Stato è azionista indiretto; ora, nel disegno di legge che stiamo esaminando si propone che lo Stato divenga azionista diretto. Per quanto riguarda la situazione dell'azienda, ritengo che sarà agevole ottenerne il bilancio ed esaminare la relazione del consiglio di amministrazione, trattandosi di una comune società anonima. Per quanto concerne le osservazioni avanzate dall'onorevole Ruggeri, penso che sarebbe augurabile che, fabbricando noi uno stabilimento per la produzione di films, da tutto il mondo affluissero i produttori per realizzare films in quello stabilimento. Non comprendo quindi le preoccupazioni dell'onorevole Ruggeri.

FORTUNATI. Il problema è che non si verificano privilegi a favore di particolari iniziative.

ZOLI. Perché ciò non avvenga, possiamo rivolgere una raccomandazione al Governo, poiché evidentemente finché noi manteniamo a questi enti la struttura di enti privati, sarà il consiglio di amministrazione che avrà la responsabilità della gestione delle aziende, e ad esso spetterà ogni decisione circa l'esercizio dell'azienda stessa. Non spetta quindi a noi intrometterci nella gestione: al massimo possiamo raccomandare che la gestione sia fatta con onestà e nell'interesse degli azionisti, senza preoccupazioni politiche di alcun genere.

RUGGERI. Le argomentazioni dell'onorevole Zoli mi sembrano alquanto semplicistiche. Si tratta di una società il cui capitale sale da 9 a 300 milioni e della quale lo Stato diventa azionista per il 100 per cento. Ora, in qualsiasi società privata, quando gli azionisti costituiscono una società anonima per svolgere una qualunque attività, viene predisposto un piano di lavoro. Si sa, insomma, come verrà investito il capitale e quali lavori

si intende eseguire. Analogamente, mi sembra necessario che noi sappiamo quale sia il piano di utilizzazione degli impianti della « Cines », da chi e entro quali termini tali impianti verranno utilizzati.

PRESIDENTE. Riassumendo, la Commissione fa due richieste: anzitutto essa chiede di conoscere la situazione attuale della « Cines » e in secondo luogo essa chiede di sapere a quali programmi si riferiscono i fondi che vengono concessi col presente disegno di legge.

FORTUNATI. Debbo osservare che vi sono delle attività di carattere economico che hanno una funzione pubblica e che si risolvono in una funzione politica. I documentari cinematografici hanno evidentemente una enorme funzione di carattere pubblico e politico, analogamente alla radio. Ora io ritengo che, quando vi sono attività che si svolgono con il denaro del contribuente italiano, sia necessario che vi sia un minimo di garanzia anche sotto il profilo politico.

Vorrei ricordare quanto accade alla radio, nelle cui trasmissioni i resoconti concernenti l'attività del Parlamento vengono redatti in modo evidentemente parziale: se il nostro Presidente vorrà esaminare il testo stenografico della trasmissione di ieri di « Oggi in Parlamento », vedrà che il redattore di tale rubrica o non era presente alla seduta in Senato, il che sarebbe veramente grave, oppure parlava evidentemente in mala fede. Tutto questo è contrario al prestigio del Parlamento. Veri e propri tributi sono pagati per la radio dai cittadini italiani, i quali hanno quindi diritto di essere informati con serietà ed onestà. Quella rubrica radiofonica che ho citato ha il carattere di una comunicazione ufficiale, così come in fondo sono comunicazioni ufficiali o semi-ufficiali tutti i documentari cinematografici di carattere pubblico in cui si dà conto anche dell'attività svolta dall'amministrazione dello Stato, come può constatare chiunque si rechi al cinematografo. Così stando le cose, mi sembra sia giusto che noi ci occupiamo di questa materia e quindi anche della gestione degli impianti cinematografici. Non è pensabile che domani la produzione dei documentari cinematografici riguardanti la vita pubblica del nostro Paese sia posta nelle mani di stranieri. Non si tratta quindi di una questione solamente contabile, ma di un

problema che deve essere esaminato sotto un più ampio punto di vista.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Fortunati che esiste una Commissione parlamentare la quale ha il compito specifico di vigilare sulle radio-diffusioni. Per quanto riguarda il problema specifico, osservo che la produzione di documentari è cosa ben diversa dalla produzione di film, ed è del tutto estranea al problema della utilizzazione della « Cines ». Mi sembra che la esigenza essenziale e fondamentale per quanto riguarda la gestione della « Cines » sia che tale gestione venga effettuata in modo onesto, utile e al di fuori di ogni influenza politica.

Comunque, ripeto, in attesa delle informazioni richieste, se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge s'intende rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Rimborso di una aliquota delle rette di ospedalità pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della Guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o di istituto » (N. 1222).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Rimborso di una aliquota delle rette di ospedalità pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della Guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. La questione di cui tratta il disegno di legge in esame è molto semplice.

Nel triennio 1945-1947, in seguito al disastro della guerra, gli ospedali militari non erano nemmeno sufficienti all'Esercito ed alla Marina: quindi la Guardia di finanza fu costretta a ricoverare i suoi sottufficiali e militari di truppa, che pur avevano contratto infermità per causa bellica o di servizio, negli ospedali civili. La differenza di spesa era enorme: mentre negli ospedali militari avrebbero pagato 45 lire di retta, negli ospedali civili la spesa era di 272 lire. Ciò ha portato una forte sperequa-

zione tra carabinieri e guardie di finanza e soprattutto ad una violazione dei diritti quesiti di coloro che si erano arruolati. Con questo disegno di legge si concede il rimborso della differenza tra le somme effettivamente pagate a titolo di retta e quelle stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri. Naturalmente questo solo per le malattie contratte in servizio di guerra o di istituto. La spesa prevista è di circa 20 milioni.

Propongo alla Commissione di voler approvare questo provvedimento.

RICCI FEDERICO. Circa la regolarità del provvedimento, se non erro, tutto quello che si riferisce ai dipendenti dello Stato deve essere sottoposto all'esame del ministro Petrilli e quindi anche questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Questo non è un provvedimento continuativo, ma rappresenta la sistemazione di una situazione precedente e non rientra quindi nei compiti del ministro Petrilli.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura degli articoli:

#### Art. 1.

Ai militari della Guardia di finanza che nel periodo di tempo 1° gennaio 1945-31 dicembre 1947 siano stati obbligatoriamente ricoverati in luoghi di cura a razione civile per malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto è concesso il rimborso della differenza fra le somme da essi effettivamente pagate a titolo di retta e quelle stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni, si farà fronte con l'aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio 1949-50.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª RIUNIONE (19 ottobre 1950)

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Autorizzazione al Governo di stipulare una convenzione con l'I.N.A. allo scopo di evitare l'allestimento di buoni del tesoro poliennali per tramutamento di libretti intestati al detto Istituto » (N. 840).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo di stipulare una convenzione con l'I.N.A. allo scopo di evitare l'allestimento di buoni del tesoro poliennali per tramutamento di libretti intestati al detto Istituto ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Perini.

PERINI, *relatore*. L'Istituto nazionale delle assicurazioni ha sempre effettuato rilevanti sottoscrizioni di buoni del tesoro poliennali in proprio o per conto dei propri assicurati. La direzione generale del Debito pubblico ha rilasciato all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in luogo dei normali titoli, libretti nominativi.

L'Istituto delle assicurazioni ha richiesto, per dar corso alle liquidazioni di contratti di assicurazione a forma popolare, l'emissione di circa un milione di buoni al portatore di piccolo taglio; l'Istituto ha però contemporaneamente prospettata la possibilità di effettuare per contanti anzichè in titoli la liquidazione dei contratti dei suoi assicurati per evitare l'allestimento dei numerosi buoni al portatore, il cui costo si aggira sulle lire 16,50 per titolo, sempre che lo Stato sia disposto a contribuire alla spesa che l'Istituto incontrerebbe per compensare il lavoro delle dipendenti agenzie. Naturalmente per far fronte alle consegne di buoni al portatore in favore degli assicurati non propensi ad accettare la liquidazione del contratto per contanti si dovranno ugualmente stampare titoli al portatore, ma l'Istituto ritiene che la richiesta non supererà il 2 per cento del valore nominale.

Con questo disegno di legge si propone un contributo *una tantum* non superiore ai 2 milioni e mezzo all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Trattasi di una utile iniziativa che ritengo possa essere approvata.

VALMARANA. Domando semplicemente se un Istituto dell'importanza dell'I.N.A. deve far fare un provvedimento di legge per 2 milioni e mezzo, che ormai son pochi anche per un privato, e se l'I.N.A. crede di non avere abbastanza vantaggi in Italia.

RICCI FEDERICO. Dichiaro che voterò contro il disegno di legge.

RUGGERI. Dichiaro che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti il passaggio agli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Art. 1.**

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare, con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, apposita convenzione, allo scopo di evitare l'allestimento di buoni del tesoro poliennali al portatore provenienti da tramutamento di libretti intestati al detto Istituto, contro erogazione di un contributo massimo di due milioni e mezzo di lire. La suddetta convenzione è considerata agli effetti della tassa di registro come stipulata nell'esclusivo interesse dell'Erario.

(È approvato).

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con riduzione, per un importo equivalente, dello stanziamento del capitolo n. 406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

**Art. 3.**

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).



**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo » (N. 1103) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ottani.

OTTANI, *relatore*. Credo che l'approvazione di questo disegno di legge sia più che giustificata, perchè i compensi dei Commissari sono talmente esigui da causare l'inconveniente che i lavori delle Commissioni si protraggono più del necessario. Un punto su cui si potrebbe sollevare qualche dubbio è nell'equiparazione del trattamento dei Segretari a quello dei Commissari, ma dobbiamo considerare che spesso i Segretari sono coloro che esercitano la maggiore attività nel seno delle Commissioni, anche se i Commissari svolgono il lavoro intellettuale maggiore.

RICCI FEDERICO. Anche questo disegno di legge dovrebbe essere visto dal Ministro Petrilli, poichè se non realizziamo una unità di intenti andiamo incontro al massimo disordine.

ZOLI. Sarei favorevole al disegno di legge, ma vorrei che si cambiasse sistema e cioè si sopprimesse il compenso a diaria. Vediamo che i lavori delle Commissioni esaminatrici di concorsi si trascinano in maniera dannosa: abbiamo concorsi che si aprono quest'anno e di cui sappiamo il risultato l'anno venturo, quando ormai i migliori si sono già sistemati diversamente.

Da tutto ciò l'Amministrazione trae pregiudizio, per cui occorre un sistema diverso che porti al disbrigo tempestivo dei concorsi. Si potrebbe dare un compenso per candidato. Le mie osservazioni tuttavia sono da intendersi come raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura degli articoli:

## Art. 1.

A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati e collegi, comunque denominati — anche non previsti da disposizioni legislative — operanti nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.

Il gettone di presenza è stabilito in lire cinquecento per gli appartenenti alla amministrazione dello Stato o di enti pubblici e in lire mille per gli estranei alle medesime.

Qualora disposizioni particolari prevedano altri emolumenti in aggiunta al gettone, questo è ridotto a metà.

(È approvato).

## Art. 2.

Non può essere attribuito ad un medesimo funzionario, anche se componente o segretario di più commissioni, un numero di presenze superiori a 15 in ogni mese, esclusa la compensazione tra mesi diversi.

Non sussiste alcun riferimento al limite di cui al precedente comma qualora la retribuzione dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi sia regolata da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza; e qualora sia regolata con sistema misto, il limite medesimo si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza.

FORTUNATI. L'articolo 2 determina una situazione di sperequazione perchè, per esempio, i funzionari del Ministero delle finanze che, non nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, ma presso istituti di diritto pubblico, partecipano ai vari Consigli, Commissioni ecc. avran-

no gettoni di presenza molto più numerosi che non i funzionari chiamati solo nelle Commissioni dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Questa questione sarà oggetto di discussione in sede di riforma della burocrazia.

Se non si fanno altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Agli effetti del trattamento di cui all'articolo 1, l'istituzione di commissioni, consigli, comitati e collegi, che non siano previsti da disposizioni legislative o regolamentari, deve avere luogo con decreto ministeriale da adottarsi di concerto col Ministro del tesoro.

(È approvato).

#### Art. 4.

Qualora il trattamento economico di commissioni, consigli, comitati e collegi sia regolato da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, ai segretari compete il medesimo trattamento economico previsto per i componenti.

Il precedente comma non si applica qualora il trattamento economico dei segretari già abbia una particolare disciplina, e se il trattamento economico fra i componenti risulti differenziato in rapporto alla funzione o alla carica, ai segretari compete quello meno elevato.

(È approvato).

#### Art. 5.

A ciascuno dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami oppure per titoli ed esami, per l'ammissione di personale di gruppo *A* e *B* o equiparato nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è corrisposto un compenso di lire 50 per ogni prova scritta esaminata. Per le prove pratiche il compenso è stabilito in lire 30.

Per i concorsi per titoli ed esami è corrisposto inoltre, a ciascun membro, un compenso di lire 40 per l'esame dei titoli di ogni concorrente ammesso al concorso.

Quando si tratti di concorsi per soli titoli è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di lire 60.

Per le prove orali è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un compenso di lire 80.

Le retribuzioni suddette assorbono i gettoni di presenza.

(È approvato).

#### Art. 6.

I compensi indicati nel precedente articolo sono maggiorati del 300 per cento per i componenti i quali risiedono in località distanti cento chilometri o più dal Comune in cui hanno luogo gli esami o gli scrutini e sono maggiorati del 150 per cento per i membri residenti in località a meno di cento chilometri. Essi assorbono, oltre il gettone di presenza, il trattamento economico di missione, salvo quanto previsto dal seguente comma.

Ai componenti spetta il trattamento economico di missione soltanto per il tempo impiegato nel viaggio per raggiungere la sede degli esami e per tornare nell'ordinaria residenza, oltre il rimborso delle spese di trasporto personale, integrate di due decimi.

Ai medesimi componenti, qualora partecipino a più commissioni per concorsi nella stessa o in diverse amministrazioni statali, la maggiorazione di cui al 1° comma spetta, per i lavori espletati in ogni singola giornata, limitatamente a quelli della sola commissione che comporti il trattamento più favorevole.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il trattamento risultante dall'applicazione dell'articolo 5 e del 1° comma dell'articolo 6 è ridotto di un terzo quando trattasi di concorsi per l'ammissione di personale di gruppo *C* o di concorsi di ammissione alla carriera di sottufficiale delle Forze armate dello Stato o per l'ammissione di personale subalterno, salariato o equiparato.

Il trattamento risultante dall'applicazione dell'articolo 5 e del primo comma dell'articolo 6 è raddoppiato per i concorsi di grado VII e superiori.

FORTUNATI. La disposizione contenuta nell'articolo 7 mi sembra veramente iniqua, oltre che scarsamente intelligente. Se la retribuzione indicata all'articolo 6, che si riferisce al caso in cui i commissari di esame debbano recarsi in località lontane dal loro luogo di residenza, è commisurata al particolare disagio economico che essi debbono incontrare, non si vede come si possa giustificare una disparità di trattamento economico ed una variazione del compenso cui ho accennato, a seconda che si tratti di concorsi per l'ammissione di personale di gruppo *A* e *B* o di personale di gruppo *C*. Evidentemente il disagio che i membri delle commissioni debbono affrontare non varia a seconda del tipo di concorso. L'ingiustizia che si verrebbe a consacrare con la norma dell'articolo 7 mi sembra veramente grave. Sembra infatti che l'unico criterio che possa avere ispirato questa norma sia quello di ritenere che i membri delle commissioni che debbono giudicare, ad esempio, sull'ammissione o meno alla carriera di sottufficiali delle Forze armate siano esseri biologicamente inferiori ai membri delle commissioni giudicatrici di altri concorsi. Poiché il compenso è corrisposto in funzione del disagio economico sopportato, non vedo, infatti, come su ciò possa influire la differenza tra il giudizio da dare su un sottufficiale o su un generale dei carabinieri. Del resto, anche partendo da tale criterio, una valutazione di tal genere mi sembra quanto mai inconsistente: io non esiterei infatti ad affermare che è più difficile giudicare un sottufficiale dei carabinieri che non un generale, poichè molto spesso in questo ultimo caso in realtà non si affronta neppure un vero e proprio giudizio, dato che gli elementi per l'avanzamento di grado sono già maturati in modo tale che il giudizio stesso appare frequentemente già scontato in precedenza.

PRESIDENTE. Il criterio che ha indotto a variare il compenso a seconda del tipo di concorso si basa sulla diversità del lavoro che deve essere affrontato dai commissari di esame, evidentemente si è ritenuto che un giudizio sull'ammissione in carriera di sottufficiale presenti una difficoltà molto minore di quella offerta da un concorso, ed esempio, per la promozione al grado settimo e superiori.

FORTUNATI. Non comprendo su che cosa si basi la diversa valutazione dei concorsi di gruppo *C* e dei concorsi di gruppo *A* e *B* ecc. A far parte delle commissioni giudicatrici per i concorsi dei gradi minori possono essere chiamate persone le quali possiedano la stessa capacità culturale e la stessa capacità tecnica di coloro che sono chiamati a giudicare nei concorsi per i gradi superiori. Ad esempio, vi possono essere ufficiali superiori anche tra i componenti delle commissioni giudicatrici per l'ammissione alla carriera di sottufficiali delle Forze armate, come vi possono essere professori universitari nelle commissioni per i concorsi di gruppo *C* e nei concorsi di grado ottavo.

In ogni modo, a parte il problema specifico di una distinzione tra la difficoltà e l'impegno necessari per i diversi tipi di concorso, debbo insistere sul fatto che una variazione del compenso dovuto a quei membri che debbano allontanarsi dalla loro residenza, non mi sembra possa essere in alcun modo posta in relazione con il tipo di concorso nel quale i commissari sono chiamati a giudicare, poichè, per una uguale distanza da percorrere, il disagio economico, a cui intende venire incontro questa disposizione, non può che essere identico per tutti.

SANNA RANDACCIO. Per quanto l'articolo sia mal congegnato, mi sembra che il criterio ispiratore di esso sia questo: per un concorso di ammissione al grado ottavo o inferiori saranno chiamati presumibilmente a fare parte della commissione giudicatrice funzionari di un determinato grado, mentre per i concorsi, ad esempio, di grado settimo o superiore, saranno chiamati a far parte delle commissioni funzionari di un grado più alto. Pertanto, l'indennità viene probabilmente ragguagliata al grado ricoperto dal commissario, come accade per una qualunque indennità di trasferta. Se questa è la ragione che ha ispirato la norma contenuta nell'articolo 7, non ho da avanzare alcuna obiezione, ma se viceversa la diversità di trattamento è dovuta ad una presunzione di maggiore o minore responsabilità degli esaminatori a seconda del diverso tipo di concorso, debbo dichiararmi d'accordo con il collega Fortunati, poichè un capitano che fa parte di una commissione per l'ammissione alla carriera di sottufficiali svolge un lavoro

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª RIUNIONE (19 ottobre 1950)

ed una funzione che comportano certamente una responsabilità uguale a quella di un colonnello che partecipa ad una commissione giudicatrice sull'avanzamento dei capitani.

Se tuttavia la mia prima ipotesi è esatta, non mi sembra sia il caso di entrare a discutere se la diversità di trattamento sia giusta o ingiusta: occorre invece considerare che, come sono diversi gli stipendi e le indennità di trasferta, così devono essere diverse anche le indennità degli esaminatori a seconda del grado che ognuno di essi ricopre. Certamente la dizione dell'articolo non è felice, e perciò io ritengo opportuno che venga fissato ben chiaro il concetto che il differente trattamento economico è in relazione al grado dell'esaminatore e non al tipo di concorso cui egli partecipa. Altrimenti si potrebbe arrivare a questo assurdo, che un capitano il quale faccia parte di una commissione per il gruppo *C* percepisca meno di un altro capitano il quale faccia parte di una commissione per il gruppo *A*, pur ricoprendo il medesimo grado.

Se, viceversa, a seconda del tipo di concorso varia il grado degli esaminatori, allora sembra giustificato che si faccia riferimento proprio al tipo di concorso per determinare il compenso che spetta ai componenti le commissioni di esame.

ZOTTA. Se ho ben compreso, il collega Fortunati trova strano che si applichi una diversa retribuzione a seconda che si tratti di esami di gruppo *A* e *B* da un lato o di gruppo *C* dall'altro. Si tratta insomma di stabilire se trova una spiegazione logica e giuridica la distinzione tra l'entità del gettone corrisposto per il gruppo *A* e *B* da un lato e quello corrisposto per il gruppo *C* dall'altro. Una volta che si trovi spiegata e fondata questa distinzione, si giustificherà allora anche il modo nel quale è congegnato il complesso di queste retribuzioni, che risulta per la parte principale dal gettone compenso, e dall'altra da una maggiorazione che risponde al maggiore disagio sofferto dal Commissario che risiede lontano dal luogo in cui l'esame si svolge. Il disagio viene graduato secondo la distanza, con un corrispettivo che è del 300 per cento se la località dista 100 chilometri o più, e del 150 per cento se dista meno di 100 chilometri.

A me sembra ovvio che la distinzione sia fondata proprio sulla diversa difficoltà e complessità del tipo di concorso e mi sembra che tale distinzione sia fondamentale. Ho sentito parlare l'onorevole Fortunati di esseri « biologicamente inferiori »: non credo sia il caso di usare parole grosse! A questo proposito vorrei ricordare una mia esperienza personale: quando ho sostenuto l'esame di referendario al Consiglio di Stato, sono stato sottoposto per tre ore alla indagine degli esaminatori, i quali si sforzavano di accertare con la massima esattezza ed il massimo puntiglio il grado della mia preparazione. Quando viceversa si tratta di concorsi di gruppo *C*, come ha avuto occasione di constatare ciascuno di noi, quando è stato componente o presidente di commissione di esame, la difficoltà dell'esame è ridotta al minimo.

Non si può evidentemente fare un paragone tra il concorso per l'ammissione di un usciere ed un concorso, ad esempio, per una libera docenza. La ragione della differenza fra le categorie e i gruppi è dunque quanto mai evidente e chiara.

RUGGERI. Il disegno di legge fa in realtà tre distinzioni: esso prevede un compenso per i gruppi *A* e *B*, un compenso per il gruppo *C* e un compenso per i gradi settimo e superiori. A mio parere le disposizioni contenute all'articolo 7 dovrebbero essere trasferite all'articolo 5. Successivamente, dovrebbe essere inserita la norma riguardante la maggiorazione dovuta a seconda della distanza percorsa dal Commissario di esame per recarsi nel luogo in cui l'esame si svolge. Mi sembra che questa sia la disposizione più opportuna della materia contemplata nel disegno di legge. Nel testo attuale si indicano anzitutto i compensi dovuti per i concorsi di gruppo *A* e *B*, e quindi la misura delle maggiorazioni corrisposte a seconda della distanza. Infine nell'articolo 7, si indica la decurtazione da apportare a tali maggiorazioni, a seconda del tipo di concorso, ma tale detrazione deve avvenire sul compenso unitario per esame, e non sul compenso corrisposto per la maggior distanza da percorrere. Mi sembrerebbe quindi più opportuno che il testo indicasse anzitutto la misura del compenso unitario a seconda che si tratti di esame o concorso di

gruppo A, B e C ecc., per stabilire poi le norme concernenti i casi di trasferimento da una località all'altra. È evidente infatti che la questione della qualifica può riguardare solo il momento dell'esame e non riferirsi al disagio economico che deve essere sopportato dai vari esaminatori.

**RICCI FEDERICO.** Dichiaro che sono contrario a questo disegno di legge. Ricordo in primo luogo che i professori universitari, i quali fanno parte delle commissioni di esame di licenza liceale, si trovano attualmente in agitazione e minacciano lo sciopero per la questione delle indennità. Appena essi avranno la notizia dell'approvazione di questo disegno di legge, non mancheranno di inasprire la loro agitazione.

Osservo poi che il criterio delle distanze, adottato nell'articolo 6, non è un criterio pratico, perchè se una grande distanza può essere percorsa, ad esempio, con treni rapidi, evidentemente chi deve trasferirsi dovrà sopportare minor disagi di chi, pur dovendo percorrere una distanza inferiore, non potrà usufruire di mezzi di trasporto altrettanto comodi e veloci. Riterrei quindi opportuno modificare la disposizione.

**FORTUNATI.** Ricollegandomi alle osservazioni svolte dal collega Zotta rilevo che se si dovesse accettare la tesi da lui formulata si dovrebbe ammettere che, man mano che si sale nella scala gerarchica, gli esami sono sempre più difficili, mentre non mi sembra che tale concetto possa essere in alcun modo sottoscritto. L'esperienza ci dice, invece, che in effetti, man mano che si sale nella scala gerarchica, gli esami diventano meno laboriosi. Non è vero, a mio avviso, che l'esame universitario sia più faticoso di un esame della scuola materna, ammesso che l'esame nella scuola materna, sia fatto con la dovuta serietà. In realtà, questi ultimi esami sono i più laboriosi e complessi e implicano una valutazione del candidato più difficile. Comunque, anche aderendo alla tesi dell'onorevole Zotta, bisognerebbe allora disporre che la misura del gettone di presenza non è riferita al tipo di concorso, ma al grado del commissario, poichè altrimenti non comprenderei perchè un professore universitario che presiede degli esami di licenza liceale debba avere un compenso diverso da

quello percepito da un professore universitario che faccia parte di una commissione di concorso per assistenti universitari o per una libera docenza o per una cattedra universitaria. Mi sembra evidente che lo stesso professore universitario dovrebbe percepire lo stesso compenso, qualunque sia il tipo di concorso a cui prende parte.

Nè è esatto dire che nella composizione delle commissioni i gradi siano nettamente differenziati, per cui si avrebbero concorsi in cui i commissari appartengano tutti a certi determinati gradi e concorsi in cui i commissari appartengano invece ad altri determinati gradi. Ad esempio, posso citare il caso dei segretari di quasi tutte le commissioni: nei concorsi dell'amministrazione militare i segretari sono quasi tutti ufficiali inferiori, e analogamente accade in tutte le commissioni. Un esempio tipico è quello degli esami nelle scuole allievi ufficiali, le cui commissioni sono sempre presiedute da ufficiali superiori. In questo caso, ritenete che quell'ufficiale superiore debba avere un compenso inferiore a quello percepito da chi giudica sull'avanzamento di un tenente o di un capitano?

**CASARDI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Premetto che, ovviamente, la casistica che si potrebbe fare è complicatissima, e quindi inevitabilmente si debbono dettare delle norme di carattere generale che non possono tenere conto di tutti i casi specifici. Tuttavia, per quanto sia impossibile raggiungere una giustizia al cento per cento, si deve fare il possibile per approssimarci nel modo più equo alla giustizia assoluta. Si può intanto osservare che la trasferta è in genere sempre in proporzione alla distanza, in considerazione del fatto che per percorrere un tragitto più lungo occorre più tempo, e quindi occorrono più giornate di missione. È questo un criterio che è stato sempre adottato. Come ha osservato il senatore Ricci, questo criterio non è privo di qualche menda, ma si tratta pur sempre di criteri approssimativi e come tali debbono essere giudicati. Analogamente si potrebbero sollevare obiezioni per la differenza di compenso stabilita per gli esami orali e per gli esami scritti.

Per quanto poi riguarda l'articolo 7, osservo che esso è stato emendato su proposta del

Governo in quanto il testo originario non contemplava il caso dei sottufficiali, i quali nel testo attuale vengono equiparati al gruppo C, equiparazione che del resto è nella considerazione comune. Osservo ancora che effettivamente vi possono essere commissioni presiedute da colonnelli delle quali faccia parte, per esempio, un maggiore, per esami di gruppo A e B, come vi può essere una commissione per concorso di gruppo C presieduta da un maggiore o da un capitano: anche in questo caso si provvede più che altro secondo quanto consiglia il buonsenso, e sotto questo punto di vista io credo debba prevalere il concetto della valutazione del lavoro e della responsabilità, come ha giustamente osservato il collega Zotta. Certi concorsi per titoli, per esempio per posti di usciere, esigono un lavoro che viene svolto in effetti dal solo segretario, mentre mi sembra ovvio che i concorsi per gradi più elevati implicino, essenzialmente, una responsabilità maggiore.

Per questi motivi, mi sembra giustificato il fatto che ad una maggiore responsabilità corrisponda un compenso maggiore.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 7, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il trattamento complessivo da corrispondersi a ciascun membro di commissione non potrà essere inferiore alla somma spettante per 50 candidati che sostengano tutte le prove d'esame del concorso.

(È approvato).

#### Art. 9.

Per i concorsi a cattedre universitarie il compenso complessivo non potrà essere inferiore per ciascun componente a lire 15.000 per i commissari in sede e a lire 50.000 per i commissari fuori sede.

(È approvato).

#### Art. 10.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, di cui all'articolo 10 del decreto

del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che abbiano un numero di candidati ammessi superiore a 2.500 si suddividono, in applicazione del 2° comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, in sottocommissioni con non meno di 4 membri, in essi compreso un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione. In tal caso si istituiscono tante sottocommissioni quanti sono, a partire dal primo, i gruppi di 2.500 o frazione eccedenti i 2.500 candidati ammessi, salvo a ripartire il totale dei candidati in numero uguale tra le sottocommissioni istituite.

La suddivisione in sottocommissioni, come al precedente comma, è effettuata anche per i concorsi per l'ammissione di qualsiasi personale in tutte le amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, qualora il numero dei candidati superi i 2.500 se trattasi di concorsi per titoli e i 1.250 se trattasi di concorsi per esami o per titoli ed esami.

In caso di suddivisione in sottocommissioni spettano ai membri di una commissione soltanto i compensi relativi al numero dei candidati assegnati ad una sottocommissione.

Il compenso complessivo al Presidente sarà calcolato sulla base dei candidati assegnati alla sottocommissione più numerosa.

(È approvato).

#### Art. 11.

Ai segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti la commissione e in caso di suddivisione in sottocommissioni soltanto quello inerente a una sottocommissione.

(È approvato).

#### Art. 12.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge per il corrente esercizio finanziario vengono destinate, per l'importo di lire 550.000.000, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 1° giugno 1950, n. 155.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno apportate le opportune variazioni di bilancio.

(È approvato).

**Art. 13.**

Le indennità spettanti in base al decreto legislativo 2 settembre 1946, n. 483, ai commissari per i concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione con bandi pubblicati dopo il 1° gennaio 1947, sono aumentate del settanta per cento.

La misura delle indennità previste dal comma precedente si applica anche ai commissari dei concorsi per maestri elementari indetti dopo il 19 gennaio 1947.

Non sono ripetibili le maggiori somme che eventualmente risultino corrisposte per i concorsi di cui al precedente comma già interamente espletati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

**Art. 14.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana (È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni ad alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato a mezzo di ordini di accreditamento** » (Numero 1157).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni ad alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato a mezzo di ordini di accreditamento ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marconcini.

MARCONCINI, *relatore*. Mi rifaccio alla legge sulla contabilità generale dello Stato e precisamente all'articolo 56 che dice: « Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di cre-

dito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio, sia in conto residuo... ». Non dirò quali siano le spese prevedute dalla legge; dico solo che si raccolgono in dieci rubricazioni; ma in esse non sono comprese le spese che si riferiscono al personale non di ruolo, operaio e salariato.

Un secondo rilievo devo fare: la legge sulla contabilità generale dello Stato stabilisce che l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo non può superare le lire 250 mila.

Ciò premesso, ricorderò che un decreto luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 decuplicava questo limite; e che un altro decreto del Capo provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, n. 155, includeva le retribuzioni al personale non di ruolo operaio e salariato tra le categorie di spesa di cui al citato articolo 56, che così diventavano undici. Questo decreto recava: « Per il pagamento delle retribuzioni al personale non di ruolo delle amministrazioni dello Stato e degli aggi ai distributori secondari dei valori di bollo è autorizzata, in deroga all'articolo 56 penultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, l'emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire dieci milioni sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti ». Infine un nuovo decreto legislativo del 22 settembre 1947, n. 1084, ripeteva parola per parola l'articolo che ho citato. Portava però i dieci milioni a trenta; e fissava al provvedimento il termine del 30 giugno 1949. Ciò vuol dire che al 30 giugno 1949 la materia non aveva più un regolamento.

Che cosa si è fatto allora? Il Ministero del tesoro ha proceduto a uno sdoppiamento di questo personale non di ruolo in due sottocategorie: comprendente la prima il personale non di ruolo, ma che opera con continuità di fatto; la seconda il personale non di ruolo, che agisce con attività precaria e discontinua. Alla prima categoria, personale non di ruolo che lavora con continuità di fatto, il Ministero ha provveduto applicando la regola generale del pagamento su ruoli di spesa fissa, come per il personale di ruolo. Alla seconda categoria prov-

vede il disegno di legge in esame, risolvendo per mezzo di aperture di credito il problema rispetto al personale non di ruolo operaio o salariato che presta servizio discontinuamente.

In questa legge tre punti devono essere sottolineati: in primo luogo, il provvedimento, che nelle leggi precedenti aveva sempre carattere di temporaneità, dovrebbe avere carattere di permanenza (per vero, questo concetto che è nella relazione ministeriale, nel testo del disegno non è esplicitamente accennato). Il secondo punto caratteristico di questo disegno di legge riguarda la riduzione dei trenta milioni della legge 1947 a venti milioni. La cosa è logica, in quanto si è creata quella prima sottocategoria che abbiamo detto. Terzo rilievo importante è che non si potrà provvedere a queste aperture di credito se non su decreto interministeriale, cioè su decreto presentato dal Ministro competente d'accordo col Ministro del tesoro, con verifica della Corte dei conti. Questa l'economia sostanziale del disegno di legge che viene presentato: lascio ai colleghi della Commissione di giudicare della sua accettabilità. A me pare che, ridotto in questi termini precisi, possa essere accettato. Quanto alla modificazione sostanziale che si fa alla legge sulla contabilità generale dello Stato creando una undicesima categoria permanentemente, è problema che potrà essere discusso in altra sede: dico in sede di riforma della legge di contabilità.

UBERTI. Domando se gli ordini di accreditamento devono essere fatti di volta in volta.

PRESIDENTE. Sì.

UBERTI. A me sembra che la regola che si è introdotta, cioè il concerto tra due Ministeri e la Corte dei conti per l'emanazione del decreto ministeriale, comporti un notevole ritardo. Noi pretendiamo troppi controlli che poi provocano ritardi.

BERTONE. Leggo nella relazione ministeriale: « Al fine poi di infrenare possibili abusi e per consentire l'uso delle aperture di credito solo per quelle categorie di personale che in ordine al rapporto d'impiego rivestono le particolari caratteristiche di precarietà e di discontinuità di cui sopra è cenno, l'uso della cennata facoltà resta subordinata — con l'articolo 2 dello schema allegato — alla annuale emanazione di un decreto interministeriale ».

Ora, non mi sembra opportuno subordinare questo pagamento di natura eccezionale alla autorizzazione emanata in principio di anno dal Ministro, perchè nell'inquadramento del personale non di ruolo si verificano variazioni durante l'anno ed il Ministro non è in grado di stabilire al principio dell'anno quello che sarà necessario. Credo sarebbe meglio che il decreto ministeriale non fosse annuale ed in principio di anno, ma trimestrale o semestrale in modo di porre il Ministro in grado di provvedere secondo le necessità.

La seconda osservazione riguarda l'articolo 3 e cioè che « la presente legge ha effetto dal 1° luglio 1949 ». Istituire un principio di retroattività della legge mi pare che urti contro la questione di principio che abbiamo già altre volte esaminato. Mi permetto, inoltre, di rilevare che nel caso in esame possono derivare altre conseguenze, perchè questo disegno di legge approva i pagamenti nella cifra massima di 20 milioni non di 30; se dal 1° luglio 1949 si sono fatte aperture di credito superiori ai 20 milioni con questa legge cadrebbero tutti i pagamenti al di sopra di quel limite. Occorre perciò dire che questa legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Già è stato detto che dal 30 giugno 1949 la materia non era regolata da alcun provvedimento. Fare entrare questa legge in vigore dal 1° luglio 1949 significa sistemare i pagamenti fatti da quell'epoca: poiché evidentemente sono stati fatti dei pagamenti che bisogna sistemare giuridicamente.

È chiaro che questo disegno di legge è in parte una sanatoria.

FORTUNATI. È sempre preferibile che si presenti al Parlamento un disegno di legge ben chiaro quando si vuol dare una sanatoria.

BERTONE. Vorrei ancora far rilevare che mentre nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge si dice che: « il Tesoro, di concerto con la Corte dei conti ha impartito a tutte le Amministrazioni disposizioni intese ad estendere anche al personale non di ruolo la cui prestazione d'opera presenta una continuità di fatto le modalità già previste per il personale di ruolo », e quindi si riducono di gran lunga i pagamenti straordinari al personale non di ruolo, aggiunge che « esistono, come prospettato da alcune Ammi-



V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª RIUNIONE (19 ottobre 1950)

nistrazioni, quali quella della Pubblica istruzione, quella dell'Africa italiana e quella dei Lavori pubblici, alcune situazioni speciali per talune categorie di personali non di ruolo — come operai e salariati — per le quali le norme in parola non possono trovare applicazione a causa della precarietà e discontinuità che contraddistingue il rapporto di prestazione di opera ».

MARCONCINI, *relatore*. Le amministrazioni citate nella relazione lo sono esemplificativamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura degli articoli:

## Art. 1.

Per il pagamento delle retribuzioni al personale civile non di ruolo è data facoltà alle Amministrazioni dello Stato di provvedervi, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni a mezzo aperture di credito di importo, ciascuna, non superiore a lire 20.000.000, sempre che non sia possibile la emissione di mandati diretti e di ruoli di spese fisse.

(È approvato).

## Art. 2.

L'uso della facoltà di cui al precedente articolo è subordinato alla emanazione, per ciascun esercizio e per categorie determinate di personale, di un decreto del Ministro competente di concerto con quello per il Tesoro, da sottoporre a registrazione della Corte dei Conti.

UBERTI. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 3.

La presente legge ha effetto al 1º luglio 1949.

In relazione alle osservazioni formulate dal senatore Bertone, il relatore propone di sostituire tale articolo con il seguente:

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viene in tal modo evitata una retroattività formale che, del resto, data la diversità dell'importo massimo consentito per gli ordini di accreditamento prima e dopo il 30 giugno 1949, non avrebbe neppure costituito, formalmente, quella sanatoria che sostanzialmente la Commissione non intende negare.

La *vacatio legis* viene, nello stesso tempo, ridotta al minimo possibile.

Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**  
« **Aumento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1º aprile 1959** »  
(N. 1175).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1º aprile 1959 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Perini.

PERINI, *relatore*. Il disegno di legge in esame stabilisce un'integrazione di 1 miliardo e 660 milioni alla somma di 10 miliardi già autorizzata con la legge 17 dicembre 1949, numero 905 per l'allestimento, collocamento ed emissione dei buoni novennali del Tesoro 1959.

L'integrazione è in relazione alla buona riuscita, superiore evidentemente alle previsioni,

delle operazioni di sottoscrizione. Il raggiungimento di 314 miliardi di sottoscrizione ha arrecato automaticamente con sé l'aumento delle spese di emissione. I previsti 10 miliardi si sono rivelati pertanto insufficienti e l'aumento dell'autorizzazione della spesa a 11.660.000.000 è necessario per dare al Debito pubblico la possibilità di assolvere alle norme e alle condizioni della convenzione con la Banca d'Italia. Fanno parte degli 11 miliardi e 600 milioni, 7 miliardi e 850 milioni di interessi anticipati.

UBERTI. Bisogna fare attenzione e non approvare due volte la stessa spesa. Secondo me occorre approvare solo gli oneri per le provvigioni e le spese dirette; facendo rilevare la necessità di accordare provvigioni minori.

PERINI, *relatore*. La somma complessiva di 11 miliardi e 660 milioni — di cui 10 miliardi già sono stati autorizzati con la legge 17 dicembre 1949 — comprende oltre i 7 miliardi e 850 milioni di interessi anticipati, anche 300 milioni per allestimento dei titoli e spese varie di collocamento: l'un per cento ai Consorzi, 3.140 milioni; 0,70 per mille per spese di stampa, 219 milioni; rimborso spese a *forfait* alla Banca d'Italia, 80 milioni; oneri vari, 70 milioni. In totale 3.509.000.000 che rappresenta le spese di emissione.

PRESIDENTE. Io credo che la Commissione debba raccomandare, anche perchè non siamo lontani da qualche altra emissione, che siano date delle provvigioni un poco inferiori.

RUGGERI. Quando abbiamo approvato il disegno di legge relativo all'emissione dei buoni, la nostra parte politica osservò che quelle provvigioni ed anche le spese erano troppo elevate e ne propose una diminuzione. Il collega Uberti probabilmente dette invece allora la sua approvazione.

UBERTI. In quel tempo ero Sottosegretario alle poste e telecomunicazioni e non facevo parte della Commissione. Se ne avessi fatto parte non avrei dato la mia approvazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo unico:

*Articolo unico.*

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del

Tesoro con scadenza 1° aprile 1959, è aumentata di lire un miliardo seicentosessanta milioni.

L'onere di cui sopra viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate indicate nell'ottavo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rimane allora stabilito che la Commissione mi autorizza a far pervenire il suo pensiero al Ministro competente nel senso che la provvigione in parola viene considerata eccessiva.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali » (N. 1287).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali ».

Do lettura dell'articolo unico:

*Articolo unico.*

In deroga all'articolo 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modificazioni, il limite dell'importo delle aperture di credito occorrenti ai pagamenti per il funzionamento del servizio delle escavazioni portuali del Ministero dei lavori pubblici è elevato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marconcini.

MARCONCINI, *relatore*. Si tratta, come dice il titolo del provvedimento, di elevare il limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª RIUNIONE (19 ottobre 1950)

credito per il pagamento delle spese riguardanti il servizio di escavazioni portuali. Con regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, si era già moltiplicata per quattro e si era portata ad un milione la cifra di lire 250 mila che costituiva il limite entro il quale poteva provvedersi all'emissione di aperture di credito secondo l'articolo della legge di contabilità di Stato. Successivamente, con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, si era applicato il moltiplicatore 20 e si era portato il suddetto limite a lire 20 milioni. Con questo disegno di legge si chiede ora che il limite venga portato a 40 milioni, applicando quindi il moltiplicatore 40 al milione iniziale. L'Amministrazione dei lavori pubblici aveva chiesto l'applicazione del moltiplicatore 50, ma il Ministero del tesoro ha ridotto questo moltiplicatore a 40, con una riserva che merita di essere messa in rilievo, per non pregiudicare cioè le risoluzioni di carattere generale da adottarsi in un prossimo futuro in ordine all'aumento di tutti i limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili. Mi pare che, ridotto a questa portata, il disegno di legge non esiga particolari delucidazioni e commenti e possa senz'altro essere approvato.

RICCI FEDERICO. Propongo di sostituire, nel titolo, alle parole « Elevazione a » le altre « Aumento fino a ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Ricci.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950, n. 528; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50 » (N. 1289).

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950,

n. 528; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-1950 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

#### Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950, n. 528; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, *relatore*. È sottoposto al nostro esame il disegno di legge relativo alla convalida di cinque decreti del Presidente della Repubblica relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste, fondo istituito secondo le precise indicazioni dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Detto articolo stabilisce infatti che per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41, è iscritto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste. Faccio osservare che gli articoli 40 e 41 riguardano invece la gestione di un « fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine ».

Il fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzabile mediante decreti del Presidente della Repubblica, preceduti, per spese superiori al milione, da deliberazioni del Consiglio dei Ministri e con l'obbligo di successiva convalida da parte del Parlamento. L'articolo 136 del Regolamento allegato alla suddetta legge precisa inoltre che il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste può essere disposto per far fronte a spese per le quali concorrano le seguenti condizioni: che non potevano essere previste in alcun modo o

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª RIUNIONE (19 ottobre 1950)

in modo adeguato all'atto della presentazione dei bilanci, che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possono prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio; che si tratti infine di spese non continuative, che non impegnino cioè un principio di spesa per i bilanci futuri.

Per quel che riguarda la convalida dei decreti al nostro esame, si deve considerare che dei 1.422 milioni in essi considerati 848 milioni sono serviti per l'acquisto del palazzo Barberini e per l'acquisto di opere di interesse artistico e archeologico di proprietà della famiglia Barberini; 137 milioni sono stati spesi per l'U.N.E.S.C.O. (*interruzione del senatore Ricci Federico*); 25 milioni per la lotta contro il contrabbando di generi di monopolio; 50 milioni per spese di trasferta del personale dislocato in Sicilia per la lotta contro il banditismo; 150 milioni per occorrenze di carattere urgente per il servizio sanitario delle guardie di pubblica sicurezza. Per il resto si tratta di pochi milioni. Come si vede il grosso delle spese, e specialmente gli 848 milioni spesi per il palazzo Barberini e i 137 spesi per l'U. N. E. S. C. O., riguarda spese non prevedibili in sede di presentazione di bilancio, nè continuative. Penso quindi che, avendo il Governo assolto agli obblighi dell'articolo 42 della legge di contabilità e dell'articolo 136 del regolamento, si possano convalidare questi decreti del Presidente della Repubblica.

RUGGERI. Premesso che il Gruppo a cui appartengo voterà contro questo provvedimento così come ha votato contro i bilanci, vorrei fare alcune osservazioni su determinate voci di queste spese. Già il senatore Ricci si è meravigliato dell'entità delle spese sopportate per l'U.N.E.S.C.O., ed io non dovrei aggiungere altro. Ci sono però da fare osservazioni di carattere contabile. Comprendo che si spendano 51 milioni per spese di ufficio, di cancelleria, ecc., una volta tanto, ma ci sono poi delle spese continuative, che riguardano l'U.N.E.S.C.O. e che sono indicate come spese relative alla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. Queste spese si ripetono; bisogna quindi provvedere a che esse siano stanziare in bilancio.

Vi sono poi le spese riservate della Presidenza del Consiglio per l'importo di 50 milioni; a questo proposito c'è già uno stanziamento in bilancio ed io penso che la Presidenza del Consiglio avrebbe dovuto servirsi unicamente di esso senza approfittare di eventuali eccedenze del fondo per le spese imprevedute per farsi assegnare altri 50 milioni. Chi ci dice che queste spese siano saltuarie? Noi riconosciamo giusto che la Presidenza del Consiglio debba disporre di fondi per spese riservate, ma riteniamo che esse siano prevedibili e che vadano preventivamente stanziare nel bilancio ordinario.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il disegno di legge vorrei esprimere una raccomandazione affinché i Ministeri si attengano in questa materia alla legge e al regolamento di contabilità dello Stato, e principalmente ai tre punti essenziali, già indicati dal senatore Braccesi, che si tratti cioè di spese assolutamente urgenti, imprevedibili e senza carattere continuativo. In questi ultimi tempi si è deviato un po' da queste direttive.

Ho chiesto inoltre al Ministero del tesoro che i futuri decreti del Presidente della Repubblica per il prelievo di somme dal fondo di riserva siano accompagnati da una relazione giustificativa nella quale si indichi sempre quale sia la disponibilità del fondo stesso, in modo che se ne possa tenere facilmente il controllo.

Pongo in votazione l'articolo unico di cui ho dato lettura dei relativi allegati:

*Articolo unico.*

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950, n. 528; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese imprevedute, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

## ALLEGATO A.

*Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 172, del 29 luglio 1950.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2140, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 5 agosto 1949, nn. 604 e 614 e 31 ottobre 1949, nn. 777 e 781;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

## DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, è autorizzata la prelevazione di lire 437.605.000, che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

## MINISTERO DEL TESORO.

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Capitolo n. 50. — Spese riservate della Presidenza, ecc. . . . .  | L. | 50.000.000 |
| Capitolo n. 404. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . .   |    | 51.500.000 |
| Capitolo n. 553-bis (di nuova istituzione). — Assegni alimentari concessi alle persone condannate, ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, alla confisca del patrimonio per delitti fascisti ed agli aventi diritto dalle medesime agli alimenti, a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice civile . . . . . |    | 400.000    |

## MINISTERO DELLE FINANZE.

|  |    |            |
|--|----|------------|
| Capitolo n. 73-bis (di nuova istituzione). — Spese confidenziali per la repressione del contrabbando dei generi di monopolio . . . . . | L. | 25.000.000 |
| Capitolo n. 236. — Acquisto di stabili e terreni. . . . .  |    | 660.000    |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Capitolo n. 40. — Contributo ad istituzioni, ecc. . . . .  | L. | 1.430.000 |
| Capitolo n. 46. — Contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione internazionale del lavoro . . . . . |    | 7.905.000 |

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª RIUNIONE (19 ottobre 1950)

|  |              |
|--|--------------|
| Capitolo n. 47. — Contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura . . . . .   | L. 5.710.000 |
| Capitolo n. 99-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per la Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. »). — Spese di ufficio, cancelleria e illuminazione — Impianto e manutenzione dei servizi telefonici e di interpretazione simultanea. Installazione e funzionamento dei servizi postale e telegrafico, sanitario e bancario — Spese per gli automezzi e di trasporto | 30.000.000   |
| Capitolo n. 99-ter (di nuova istituzione). — Compensi per il personale estraneo all'Amministrazione dello Stato . . . . .  | 5.000.000    |
| Capitolo n. 99-IV (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere ai funzionari ed impiegati delle varie Amministrazioni statali addetti alla Conferenza (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .  | 8.000.000    |
| Capitolo n. 99-V (di nuova istituzione). — Spese di rappresentanza . . . . .   | 7.000.000    |

## MINISTERO DELL'INTERNO.

|   |                |
|---|----------------|
| Capitolo n. 57. — Spese per trasferte, ecc. . . . .   | L. 50.000.000  |
| Capitolo n. 60. — Spese per il servizio sanitario delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. . . . . | 150.000.000    |
| Capitolo n. 139. — Spese di riattamento ed adattamento di locali . . . . .                          | 45.000.000     |
| Totale . . . . .  | L. 437.605.000 |

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 9 maggio 1950.

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI.

## ALLEGATO B.

*Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1950, n. 527, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 172, del 29 luglio 1950.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 5 agosto 1949, n. 604 e 31 ottobre 1949, nn. 777 e 781;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

## DECRETA :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-50, è autorizzata la prelevazione di lire 17.457.000 - che si iscrivono ai sotto indicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

## MINISTERO DEL TESORO.

|   |            |
|---|------------|
| Capitolo n. 332. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. . . . .  | L. 500.000 |
| Capitolo n. 335. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. . . . .  | 1.000.000  |
| Capitolo n. 336. — Compensi speciali, ecc. . . . .  | 200.000    |
| Capitolo n. 337. — Indennità agli addetti ai Gabinetti . . . .  | 1.300.000  |
| Capitolo n. 518-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spesa per gli studi relativi al riordinamento dei servizi amministrativi e la riforma burocratica »). — Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). . . . . | 180.000    |
| Capitolo n. 518-ter (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). . . . .  | 570.000    |

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª RIUNIONE (19 ottobre 1950)

|   |            |
|---|------------|
| Capitolo n. 518- <i>quater</i> (di nuova istituzione) — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . | L. 500.000 |
| Capitolo n. 518- <i>quinquies</i> (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai componenti di commissioni. . . . .   | 600.000    |
| Capitolo n. 518- <i>sexies</i> (di nuova istituzione). — Indennità di trasporto . . . . .   | 400.000    |
| Capitolo n. 518- <i>septies</i> (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di pubblicazioni e giornali . . . . .  | 250.000    |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

|  |           |
|--|-----------|
| Capitolo n. 76. — Spese nell'interesse delle collettività, ecc. L. | 6.357.000 |
|--|-----------|

## MINISTERO DELL'INTERNO.

|  |           |
|--|-----------|
| Capitolo n. 68. — Spese confidenziali, ecc. . . . . L. | 5.600.000 |
|--|-----------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Totale . . . L. | 17.457.000 |
|-----------------|------------|

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 19 giugno 1950.

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI.



## ALLEGATO C.

*Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1950, n. 528, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 172, del 29 luglio 1950.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18;

Visto l'articolo 87 - quarto comma - della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 5 agosto 1949, n. 604;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

## DECRETA :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inserito al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, è autorizzata la prelevazione di lire 5.000.000 che si inscrivono ai sottoidicati capitoli del medesimo stato di previsione della spesa per lo stesso esercizio finanziario:

|  |            |
|--|------------|
| Capitolo n. 518- <i>VIII</i> (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per i servizi relativi al coordinamento degli Enti economici dipendenti o sovvenzionati dallo Stato »). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . | L. 350.000 |
| Capitolo n. 518- <i>IX</i> (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto . . . . .   | 250.000    |
| Capitolo n. 518- <i>X</i> (di nuova istituzione). — Spese per indagini, rilevazioni e studi di carattere economico. . . . .  | 1.000.000  |
| Capitolo n. 518- <i>XI</i> (di nuova istituzione). — Acquisto di pubblicazioni e giornali . . . . .  | 150.000    |
| Capitolo n. 518- <i>XII</i> (di nuova istituzione). — Spese casuali. . . . .   | 750.000    |
| Capitolo n. 518- <i>XIII</i> (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per i servizi relativi al coordinamento degli investimenti per la massima occupazione »). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .   | 250.000    |

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69<sup>a</sup> RIUNIONE (19 ottobre 1950)

|  |                     |
|--|---------------------|
| Capitolo n. 518- <i>XIV</i> (di nuova istituzione) — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto . . . . . L.        | 350.000             |
| Capitolo n. 518- <i>XV</i> (di nuova istituzione). — Spese per indagini, rilevazioni e studi di carattere economico. . . . . | 1.000.000           |
| Capitolo n. 518- <i>XVI</i> (di nuova istituzione). — Acquisto di pubblicazioni e giornali . . . . .                         | 150.000             |
| Capitolo n. 518- <i>XVII</i> (di nuova istituzione). — Spese casuali. .  | 750.000             |
|  | Totalmente . . . L. |
|  | 5.000.000           |

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 22 giugno 1950.

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI.

ALLEGATO D.

*Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1950, n. 529, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 172, del 29 luglio 1950.*

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 5 agosto 1949, n. 604, 26 ottobre 1949, n. 779 e 31 ottobre 1949, nn. 777, 780 e 782;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

## DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-1950, è autorizzata la prelevazione di lire 133.200.000, che si inseriscono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 78-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario alla Cassa delle ammende per il pagamento di somme dovute a privati a titolo di indennità per riparazioni pecuniarie . . . . . L. 200.000

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 99-*bis*. — Spese di ufficio, ecc. . . . . L. 5.000.000  
 Capitolo n. 99-VI (di nuova istituzione). — Spese di viaggio e indennità di missione . . . . . 2.000.000  
 Capitolo n. 99-VII (di nuova istituzione). — Spese per l'adattamento dei locali. . . . . 30.000.000

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Capitolo n. 233-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spesa per l'acquisto di opere di antichità e di arte da collocare nel Palazzo Barberini in Roma . . . . . L. 48.000.000

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

Capitolo n. 125. — Spese per l'esecuzione dei programmi E.R.P., ecc. . . . . L. 48.000.000

Totale . . . L. 133.200.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1950.

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI.

## ALLEGATO E.

*Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1950, n. 530, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 172, del 29 luglio 1950.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 5 agosto 1949, n. 604 e 614 e 31 ottobre 1949, n. 780;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

## DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, è autorizzata la prelevazione di lire 829.607.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

## MINISTERO DELLE FINANZE.

|  |               |
|--|---------------|
| Capitolo n. 73- <i>bis</i> — Spese confidenziali per la repressione del contrabbando dei generi di monopolio . . . . . | L. 25.000.000 |
|--|---------------|

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

|   |              |
|---|--------------|
| Capitolo n. 233- <i>bis</i> . — Spese per l'acquisto del palazzo Davazati, ecc. . . . .   | L. 4.607.000 |
| Capitolo n. 233- <i>quater</i> ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Spese per l'acquisto del palazzo Barberini in Roma ai termini della legge 1º giugno 1939, n. 1089 . . . . . | 800.000.000  |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Totale . . . . | L. 829 607 000 |
|----------------|----------------|

---

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69<sup>a</sup> RIUNIONE (19 ottobre 1950)

---

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.  
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1950.

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale** » (N. 1292).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ottani.

OTTANI, *relatore*. Si tratta di una leggina di importanza molto modesta, destinata ad aggiornare le disposizioni del regio decreto 9 maggio 1929, n. 1013 che stabiliva norme per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale e fissava i programmi di esame. Gli aggiornamenti consistono essenzialmente nella soppressione dei riferimenti alle organizzazioni sindacali fasciste, sostituendo ad esse l'Associazione nazionale che oggi ha vita legale, e nella soppressione del diritto corporativo dal programma degli esami. Vi è poi qualche altra innovazione che non ha particolare rilievo. Si stabilisce inoltre una norma transitoria per la quale si ammettono ai primi esami coloro che abbiano superato i 40 anni e coloro che sono stati abilitati ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale senza titolo di studio e che hanno esercitato le loro mansioni per almeno un anno al 30 giugno 1948.

Per il limite di età dei concorrenti si stabilisce quello minimo di 21 anni e quello massimo di 40, fatta eccezione però per gli ex combattenti e per i congedati dalle armi dei Carabinieri e della Guardia di finanza. A me sembra che in questo punto si sia incorsi in una omissione e penso che lo stesso beneficio debba essere concesso ai partigiani.

Propongo perciò che al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole « eccezione fatta per gli ex combattenti » vengano aggiunte le altre « e partigiani ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

## Art. 1.

Gli esami per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale sono tenuti, nella data da fissarsi per ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze.

(È approvato).

## Art. 2.

Le domande di ammissione, scritte di tutto pugno dagli aspiranti e corredate dei documenti indicati dal seguente articolo 3, sono presentate nel termine stabilito nel bando, al procuratore della Repubblica della locale circoscrizione giudiziaria.

Il procuratore della Repubblica, con decisione definitiva comunicata all'interessato a mezzo del sindaco del Comune di residenza, può negare l'ammissione all'esame dell'aspirante.

(È approvato).

## Art. 3.

A corredo delle domande gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti, stesi su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

1) copia dell'atto di nascita, da cui risulti che, alla data del bando d'esame, l'aspirante ha compiuto il 21° e non oltrepassato il 40° anno di età, eccezione fatta per gli ex combattenti ed i congedati dalle armi dei Carabinieri e della Guardia di finanza, per i quali il limite massimo è elevato a 50 anni;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

4) certificato di buona condotta morale e civile, pure di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

5) certificato di godimento dei diritti politici, pure di data non anteriore ai tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

6) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o da un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano o da un ufficiale sanitario;

7) licenza di scuola media inferiore.

OTTANI, *relatore*. Faccio osservare che nella legge precedente si richiedeva la licenza di scuola media superiore. È stato però osservato che in alcune provincie sarebbero mancati i concorrenti. Col presente articolo 3, al punto 7, si dispone perciò che i candidati debbano essere in possesso della licenza di

scuola media inferiore. Quello che è importante non è tanto il titolo di studio, ma il programma d'esame che deve dare la prova dell'idoneità.

PRESIDENTE. Pongo, in votazione l'emendamento proposto dal senatore Ottani tendente ad aggiungere dopo le parole « eccezione fatta per gli ex combattenti » le altre « i partigiani ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'esame è scritto ed orale.

Il primo consiste nella redazione di un verbale in applicazione delle attribuzioni assegnate all'ufficiale esattoriale dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e nella risoluzione di un problema di aritmetica pratica, compresi il ragguglio di vecchie misure col sistema metrico decimale e la regola del tre composto.

Il secondo verte sulle seguenti materie:

Nozioni elementari di diritto; nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla esecuzione sui beni mobili e sui beni immobili; elementi di diritto tributario, con particolare riguardo alle imposte dirette; testo unico di leggi sulla riscossione, regolamento relativo, capitoli normali per la gestione delle esattorie e tabella dei compensi per gli atti esecutivi; nozioni di merceologia e di estimo; aritmetica pratica, nei limiti indicati per l'esame scritto.

(È approvato).

#### Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta dal procuratore della Repubblica, presidente; da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente; dal pretore o dal vice pretore del mandamento, nel quale ha luogo l'esame, e da due membri designati, con particolare riguardo alla loro competenza in materia di riscossione delle imposte dirette, uno dall'Associazione nazionale degli esattori

e l'altro dal Sindacato nazionale degli ufficiali e messi esattoriali o dalla Federazione nazionale dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette qualora il Sindacato di categoria non abbia rappresentanti nella provincia in cui si svolgono gli esami.

Il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce i giorni e le ore della prova scritta e di quelle orali, sceglie i temi, preordina e dà in seno alla Commissione le direttive opportune per garantire il regolare svolgimento degli esami.

Per conseguire l'idoneità occorrono almeno sei decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Per i lavori della Commissione è sufficiente la presenza di almeno tre membri, purchè compreso, in ogni caso, il Presidente.

(È approvato).

#### Art. 6.

Compiuti gli esami, il Presidente della Commissione esaminatrice rilascia a coloro che hanno conseguito l'idoneità un certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, da lui sottoscritto, con l'indicazione dei voti riportati complessivamente nella prova scritta ed in quella orale; comunica altresì all'Intendenza di finanza, che ne dà partecipazione all'Associazione nazionale degli esattori, al Sindacato nazionale ufficiali e messi esattoriali, alla Federazione nazionale dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette ed alla Direzione generale delle imposte dirette, gli elenchi delle persone che hanno conseguito la idoneità.

(È approvato).

#### Art. 7.

Ai primi esami di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale, che saranno banditi successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno partecipare anche coloro che abbiano superato il 40° anno di età, e gli ufficiali esattoriali, anche se non siano in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 3, che, nominati ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, erano in servizio da almeno un anno al 30 giugno 1948. Gli

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª RIUNIONE (19 ottobre 1950)

ufficiali anzidetti debbono esibire copia in carta da bollo della patente di nomina, autenticata dal procuratore della Repubblica, e certificato in carta da bollo comprovante la durata del servizio prestato, rilasciato dall'esattore e convalidato dall'Intendente di finanza.

Per gli esami banditi dal 1945 in poi ovvero in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è concessa sanatoria per la eventuale ammissione di candidati che abbiano superato il 40° anno di età alla data dei rispettivi bandi.

RICCI FEDERICO. Al primo comma di questo articolo si consente l'ammissione di candidati che abbiano superato il quarantesimo anno di età. Io penso che sia opportuno stabilire un limite massimo. Si potrebbe dire: « che abbiano superato il quarantesimo anno di età ma non il cinquantesimo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento all'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 8.

Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1929, n. 1013, e il regio decreto 27 giugno 1935, numero 1424.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

OTTANI, *relatore*. Propongo di sopprimere il secondo comma di questo articolo, di modo che la legge entrerà, come di norma, in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,10.